

A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI

Como, febbraio 2017

Circolare Mensile

GENNAIO 2017: NOVITÀ 2

1	Precompilazione delle dichiarazioni dei redditi - Invio all'Agenzia delle Entrate di ulteriori dati relativi agli oneri detraibili	2
2	Fabbricati rurali - Iscrizione al Catasto fabbricati - Domanda di variazione della categoria catastale - Regolarizzazione.....	4
3	Lavoro dipendente prestato all'estero - Approvazione delle retribuzioni convenzionali per il 2017	5
4	Contributi INPS artigiani e commercianti - Importi per il 2017 e termini di pagamento.....	6
5	Detrazione d'imposta per gli interventi di recupero edilizio e riqualificazione energetica - Effettuazione dei bonifici anche mediante gli "Istituti di pagamento"	7
6	Indennizzo percepito a fronte di investimenti in banche insolventi - Esclusione dal reddito	8
7	Energia elettrica per uso domestico - Residenza sanitaria assistenziale gestita da una ONLUS - Non applicabilità dell'aliquota IVA ridotta	9
8	Definizione di "navi adibite alla navigazione in alto mare" ai fini IVA	9
9	Rifornimento di navi mediante intermediari - Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione	10
10	Credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo - Cumulabilità con gli incentivi comunitari - Condizioni	11
11	Entrata in vigore dell'accordo per lo scambio di informazioni in materia fiscale con il Liechtenstein.....	11
12	Deposito in Italia di società non residente - Insussistenza di una stabile organizzazione	12
13	Agevolazione "prima casa" - Costruzione di un nuovo fabbricato su un terreno di proprietà - Mantenimento.....	13
14	Ritardi nei pagamenti - Individuazione dei tassi "legali" di mora applicabili al primo semestre 2017	13

1	<p>PRECOMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI - INVIO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI ULTERIORI DATI RELATIVI AGLI ONERI DETRAIBILI</p> <p>In attuazione dell'art. 3 del DLgs. 21.11.2014 n. 175, con il DM 1.12.2016 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> 20.12.2016 n. 296) sono stati previsti nuovi obblighi di comunicazione di dati relativi agli oneri detraibili, da utilizzare per implementare la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi (modelli 730 e REDDITI PF).</p> <p>Nello specifico, è stata prevista la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate anche dei dati riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali; • i rimborsi delle spese universitarie. <p>Con i provv. 27.1.2017 n. 19949 e 19969, l'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ha stabilito le modalità attuative per la trasmissione telematica delle suddette comunicazioni; • ha approvato le relative specifiche tecniche.
1.1	<p>DECORRENZA</p> <p>I nuovi obblighi di comunicazione si applicano a partire dai dati relativi al 2016, in modo da essere utilizzati per la precompilazione dei modelli 730/2017 e REDDITI 2017 PF, da rendere disponibili entro il 15.4.2017.</p>
1.2	<p>COMUNICAZIONI RELATIVE ALLE SPESE PER INTERVENTI SU PARTI COMUNI CONDOMINIALI</p> <p>Gli amministratori di condominio devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio, con riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali; • all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione. <p>Nella comunicazione devono essere indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la tipologia dell'intervento; • l'importo complessivo delle spese per ogni intervento; • le quote di spesa attribuite ai singoli condòmini nell'ambito di ciascuna unità immobiliare, specificando se il pagamento è interamente avvenuto al 31 dicembre dell'anno di riferimento oppure no; • i dati di identificazione dell'unità immobiliare; • il codice fiscale del soggetto (persona fisica) al quale è stata attribuita la spesa, salvo situazioni particolari (es. proprietà indefinita per contenzioso sull'eredità); • la tipologia del soggetto al quale è stata attribuita la spesa (es. proprietario, nudo proprietario, titolare di un diritto reale di godimento, locatario, comodatario). <p>Deve essere predisposto un <i>file</i> per ogni condominio, contenente i dati relativi a tutti gli interventi i cui pagamenti effettuati dall'amministratore sono avvenuti nell'anno di riferimento.</p> <p>Per ogni intervento, la presenza di un codice fiscale non valido determina lo scarto di tutti i <i>record</i> relativi al medesimo intervento.</p> <p>Amministratori obbligati alla comunicazione</p> <p>Gli amministratori di condominio obbligati alla comunicazione in esame sono quelli in carica al 31 dicembre dell'anno di riferimento, anche se si tratta di condòmini fino ad otto condòmini (c.d. "condòmini minimi").</p> <p>In relazione alla comunicazione relativa al 2016, l'obbligo ricade quindi sull'amministra-</p>

segue	<p>tore in carica al 31.12.2016.</p> <p>Condomini senza amministratore</p> <p>Se, invece, nel “condominio minimo” non si è provveduto a nominare un amministratore, l’obbligo di comunicazione in esame non si applica (i singoli condòmini non sono quindi tenuti alla trasmissione telematica).</p>
1.3	<p>COMUNICAZIONI RELATIVE AI RIMBORSI DELLE SPESE UNIVERSITARIE</p> <p>I soggetti che erogano rimborsi relativi alle spese universitarie devono trasmettere, con riferimento a ciascuno studente, una comunicazione contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dati dei rimborsi erogati nell’anno precedente; • l’indicazione dell’anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata. <p>Esclusioni</p> <p>Non devono essere indicati nella suddetta comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i rimborsi contenuti nella certificazione dei sostituti d’imposta di cui all’art. 4 del DPR 322/98, ad esempio le spese universitarie rimborsate dal datore di lavoro e indicate nella Certificazione Unica, in quanto già oggetto di invio telematico all’Agenzia delle Entrate; • i rimborsi trasmessi dalle Università, statali e non statali, ai sensi del precedente DM 13.1.2016 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> 22.1.2016 n. 17).
1.4	<p>MODALITÀ DI COMUNICAZIONE</p> <p>Le comunicazioni in esame devono essere effettuate, esclusivamente in via telematica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente da parte dei soggetti obbligati, mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni; • oppure tramite gli intermediari abilitati (es. dottori commercialisti, esperti contabili, ecc.), comprese le società del gruppo, che devono essere designati come responsabili o incaricati del trattamento dei dati, impartendo loro le necessarie istruzioni, come previsto dagli artt. 29 e 30 del DLgs. 196/2003 (Codice per il trattamento dei dati personali). <p>Al fine della trasmissione telematica devono essere utilizzati i prodotti <i>software</i> di controllo resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate.</p> <p>Gli archivi contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio telematico devono avere dimensioni non superiori ai 3 MegaByte.</p>
1.5	<p>TERMINI DI COMUNICAZIONE</p> <p>Le comunicazioni in esame devono essere effettuate entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.</p> <p>In relazione all’invio relativo al 2016, il termine scade quindi il 28.2.2017.</p>
1.6	<p>TIPOLOGIE DI INVII</p> <p>Gli invii possono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ordinari, con cui si trasmettono i dati richiesti; è possibile inviare più comunicazioni ordinarie per lo stesso periodo di riferimento; i dati inviati in ogni comunicazione ordinaria successiva alla prima sono considerati in aggiunta a quelli precedentemente comunicati; • sostitutivi, con i quali si opera la completa sostituzione di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente inviata e acquisita con esito positivo dal sistema telematico; • di annullamento, con cui si richiede l’annullamento di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente trasmessa e acquisita con esito positivo dal sistema telematico; l’annullamento di una comunicazione sostitutiva determina la cancellazione di tutti i dati in essa contenuti, senza ripristinare quelli della comunicazione sostituita.

segue	La trasmissione telematica si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del <i>file</i> contenente le comunicazioni, salvo i previsti casi di scarto.
1.7	<p>RICEVUTE DI TRASMISSIONE</p> <p>L’Agenzia delle Entrate rilascia un’apposita ricevuta in via telematica, entro i cinque giorni successivi al momento in cui è completata la ricezione del <i>file</i>, salvo cause di forza maggiore.</p>
1.8	<p>RITRASMISSIONE DEI FILE SCARTATI</p> <p>Nel caso di scarto dell’intero <i>file</i> contenente le comunicazioni, inviato entro il previsto termine, il soggetto obbligato deve effettuare un nuovo invio ordinario:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il predetto termine; • ovvero, se più favorevole, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione di errore da parte dell’Agenzia delle Entrate.
1.9	<p>CORREZIONE DEI DATI TRASMESSI</p> <p>Nel caso di trasmissione di codici fiscali non validi, il soggetto obbligato deve effettuare un ulteriore invio ordinario, contenente esclusivamente i dati relativi ai codici fiscali segnalati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il previsto termine; • ovvero, se più favorevole, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione di errore da parte dell’Agenzia delle Entrate. <p>Negli altri casi, la correzione dei dati trasmessi deve essere effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza; entro tale termine occorre procedere all’eventuale annullamento dei dati trasmessi.</p>
1.10	<p>REGIME SANZIONATORIO</p> <p>L’omessa, tardiva o errata effettuazione delle comunicazioni in esame è soggetta all’applicazione di una sanzione di 100,00 euro per ogni comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il “cumulo giuridico” ex art. 12 del DLgs. 472/97; • con un massimo però di 50.000,00 euro. <p>Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000,00 euro.</p> <p>Per il primo anno di applicazione del nuovo obbligo, non si fa luogo all’applicazione delle suddette sanzioni in caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di “<i>lieve tardività</i>” nella trasmissione dei dati; • oppure di errata trasmissione degli stessi, “<i>se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata</i>”. <p>Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non è comunque applicabile se la trasmissione dei dati corretti è effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro i 5 giorni successivi alla scadenza; • ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa.
2	<p>FABBRICATI RURALI - ISCRIZIONE AL CATASTO FABBRICATI - DOMANDA DI VARIAZIONE DELLA CATEGORIA CATASTALE - REGOLARIZZAZIONE</p>
	<p>Con il comunicato stampa 16.1.2017 n. 8, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che è disponibile, sul proprio sito internet (www.agenziaentrate.gov.it), l’elenco dei fabbricati rurali che risultano ancora censiti nel Catasto terreni.</p> <p>L’elenco è raggiungibile seguendo il percorso: Cosa devi fare > Aggiornare dati catastali e ipotecari > Fabbricati rurali.</p>

2.1	<p>OBBLIGO DI ACCATASTAMENTO DEI FABBRICATI RURALI</p> <p>L'art. 13 co. 14-ter del DL 6.12.2011 n. 201, conv. L. 22.12.2011 n. 214, ha infatti previsto che, entro il 30.11.2012, i titolari di diritti reali sugli immobili rurali dovessero dichiarare al Catasto edilizio urbano i fabbricati rurali già iscritti al Catasto dei terreni.</p>
2.2	<p>REGOLARIZZAZIONE SPONTANEA CON SANZIONI RIDOTTE</p> <p>Chi non ha dichiarato entro il termine del 30.11.2012 tali immobili al Catasto fabbricati può ancora presentare la dichiarazione di aggiornamento, usufruendo del ravvedimento operoso, così come modificato dalla L. 190/2014 (legge di stabilità 2015), provvedendo autonomamente all'iscrizione in Catasto e beneficiando in tal modo della diminuzione delle sanzioni.</p> <p>A tal fine, il proprietario, avvalendosi di un professionista tecnico abilitato, dovrà presentare agli uffici dell'Agenzia delle Entrate - Territorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'atto di aggiornamento cartografico (Pregeo); • la dichiarazione di aggiornamento del Catasto fabbricati (Docfa). <p>In mancanza della dichiarazione di aggiornamento, gli Uffici provinciali-Territorio dell'Agenzia delle Entrate procederanno all'accertamento, in via sostitutiva del soggetto inadempiente, con oneri a carico dello stesso e applicando le sanzioni previste dalla legge.</p>
2.3	<p>FABBRICATI ESCLUSI DALL'OBBLIGO DI ACCATASTAMENTO</p> <p>Sono esclusi dall'obbligo di accatastamento i seguenti fabbricati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati; • serre adibite alla coltivazione e alla protezione delle piante sul suolo naturale; • vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni; • manufatti isolati privi di copertura; • tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri e di volumetria inferiore a 150 metri cubi; • manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo; • fabbricati in corso di costruzione o di definizione; • fabbricati che presentano un accentuato livello di degrado (collabenti).
3	<p>LAVORO DIPENDENTE PRESTATO ALL'ESTERO - APPROVAZIONE DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER IL 2017</p>
	<p>Con il DM 22.12.2016, pubblicato sulla G.U. 19.1.2017 n. 15, sono state approvate le retribuzioni convenzionali applicabili nel 2017 ai lavoratori dipendenti operanti all'estero.</p>
3.1	<p>RILEVANZA AI FINI FISCALI</p> <p>Ai fini fiscali, le retribuzioni convenzionali rilevano, in luogo di quelle effettivamente percepite, nei confronti dei lavoratori dipendenti che rispettino le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • siano fiscalmente residenti in Italia; • prestino la propria attività all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro, anche se assunti presso un datore di lavoro estero; • soggiornino nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di 12 mesi, anche "a cavallo" di due anni solari. <p>La disciplina in esame non si applica, invece:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai dipendenti in trasferta; • oppure qualora il dipendente presti la propria attività lavorativa in uno Stato con il quale l'Italia ha stipulato un accordo per evitare le doppie imposizioni che preveda la tassazione del reddito di lavoro esclusivamente nel Paese estero.
3.2	<p>RILEVANZA AI FINI CONTRIBUTIVI</p> <p>Ai fini contributivi, le retribuzioni convenzionali rilevano nei confronti dei lavoratori italiani che prestano l'attività all'estero:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in Paesi con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale; • oppure in Stati con accordi di sicurezza sociale, in relazione alle assicurazioni non contemplate negli accordi esistenti.

<p>segue</p>	<p>Lavoratori operanti in Stati con accordi di sicurezza sociale</p> <p>Si ricorda che, con la sentenza 6.9.2016 n. 17646, la Corte di Cassazione ha affermato che qualora vi siano accordi che consentano il mantenimento della copertura assicurativa in Italia dei lavoratori, in deroga al criterio della territorialità, i datori di lavoro devono assumere come parametro per la determinazione della base imponibile ai fini contributivi le retribuzioni effettivamente corrisposte ai lavoratori all'estero, in quanto non è applicabile l'equiparazione della definizione di reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali e previdenziali.</p> <p>In tal caso, infatti, non è compatibile l'utilizzo ai fini contributivi delle retribuzioni convenzionali applicabili ai fini fiscali, ai sensi del co. 8-bis dell'art. 51 del TUIR, in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tale comma introduce il discrimine temporale dei 183 giorni, legato al concetto di "residenza fiscale" delle persone fisiche ex art. 2 co. 2 del TUIR, ma privo di significato se trasposto nel campo previdenziale, nel quale il concetto di "residenza" non rileva; • ritenere detta disposizione operante ai fini previdenziali determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra i lavoratori assoggettati al regime previdenziale italiano che soggiornino all'estero per periodi superiori o inferiori a quello indicato, nonché una compressione delle entrate pubbliche, a danno anche della posizione previdenziale dei dipendenti.
<p>4</p>	<p>CONTRIBUTI INPS ARTIGIANI E COMMERCianti - IMPORTI PER IL 2017 E TERMINI DI PAGAMENTO</p>
	<p>L'INPS, con la circ. 31.1.2017 n. 22, ha illustrato la contribuzione dovuta per il 2017 dagli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti, che subisce un ulteriore incremento di 0,45 punti percentuali rispetto al 2016.</p>
<p>4.1</p>	<p>ALIQUEOTE CONTRIBUTIVE ARTIGIANI</p> <p>Per gli artigiani, l'aliquota contributiva per il 2017 è quindi pari al 23,55%. Tale aliquota è ridotta al 20,55%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.</p> <p>Per il reddito eccedente 46.123,00 euro (limite che è rimasto invariato), le suddette aliquote sono aumentate di un punto, diventando quindi pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al 24,55%; • ovvero al 21,55%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.
<p>4.2</p>	<p>ALIQUEOTE CONTRIBUTIVE COMMERCianti</p> <p>Per i commercianti, l'aliquota contributiva per il 2017 è quindi pari al 23,64%, poiché comprende l'aliquota aggiuntiva dello 0,09% per il finanziamento dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività.</p> <p>Tale aliquota è ridotta al 20,64%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.</p> <p>Per il reddito eccedente 46.123,00 euro (limite che è rimasto invariato), le suddette aliquote sono aumentate di un punto, diventando quindi pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al 24,64%; • ovvero al 21,64%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.
<p>4.3</p>	<p>RIDUZIONI PER I SOGGETTI GIÀ PENSIONATI</p> <p>Per gli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età, già pensionati, i contributi dovuti sono ridotti alla metà.</p>
<p>4.4</p>	<p>CONTRIBUTO DI MATERNITÀ</p> <p>Sia per gli artigiani che per i commercianti, il contributo per le prestazioni di maternità è pari a 0,62 euro mensili (7,44 euro su base annua).</p>
<p>4.5</p>	<p>MINIMALE DI REDDITO PER IL 2017</p> <p>Il minimale di reddito per il 2017, da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei contributi dovuti da artigiani e commercianti, è pari a 15.548,00 euro (limite che è</p>

	rimasto invariato).
4.6	<p>MASSIMALE DI REDDITO PER IL 2017</p> <p>Il massimale di reddito per il 2017, oltre il quale non è più dovuta la contribuzione INPS, è invece pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a 76.872,00 euro (limite che è rimasto invariato), per coloro che hanno anzianità contributiva al 31.12.95; • ovvero a 100.324,00 euro (limite che è rimasto invariato), per coloro che non hanno anzianità contributiva al 31.12.95, iscritti a partire dall'1.1.96 o successivamente a tale data.
segue	
4.7	<p>MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI</p> <p>I versamenti dei contributi devono essere effettuati, mediante il modello F24, entro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il 16.5.2017, il 21.8.2017, il 16.11.2017 e il 16.2.2018, per quanto concerne il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito; • i termini previsti per il pagamento dell'IRPEF, per quanto riguarda i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2016, primo e secondo acconto 2017.
5	<p>DETRAZIONE D'IMPOSTA PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - EFFETTUAZIONE DEI BONIFICI ANCHE MEDIANTE GLI "ISTITUTI DI PAGAMENTO"</p>
	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la ris. 20.1.2017 n. 9, ha chiarito che sono ammessi anche i bonifici effettuati tramite conti aperti presso i c.d. "Istituti di pagamento", oltre che presso le banche e le Poste, al fine di fruire delle detrazioni d'imposta per le spese di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell'art. 16-<i>bis</i> del TUIR e successive modifiche ed integrazioni; • riqualificazione energetica degli edifici, ai sensi dell'art. 1 co. 344-347 della L. 27.12.2006 n. 296 e successive modifiche ed integrazioni.
5.1	<p>DEFINIZIONE DI "ISTITUTI DI PAGAMENTO"</p> <p>Gli "Istituti di pagamento" sono stati introdotti nel DLgs. 1.9.93 n. 385 (Testo Unico Bancario, TUB) dal DLgs. 27.1.2010 n. 11.</p> <p>In particolare, secondo l'art. 1 co. 2 lett. h-<i>sexies</i>) del TUB, si tratta dei soggetti diversi dalle banche, autorizzati dalla Banca d'Italia a prestare sul mercato servizi come la gestione di un conto, l'esecuzione di pagamenti tramite bonifico, l'emissione e ricarica di carte di pagamento e <i>money transfer</i>.</p>
5.2	<p>EFFETTUAZIONE DEI BONIFICI TRAMITE GLI "ISTITUTI DI PAGAMENTO"</p> <p>I contribuenti interessati a fruire delle detrazioni d'imposta in esame possono quindi effettuare i bonifici di pagamento delle relative spese anche tramite un "Istituto di pagamento", nel rispetto dei requisiti richiesti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dall'art. 1 del DM 18.2.98 n. 41, in relazione agli interventi di recupero del patrimonio edilizio; • dall'art. 4 del DM 19.2.2007, in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, con riferimento ai soggetti non titolari di reddito d'impresa. <p>In tali casi, infatti, il bonifico deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la causale del versamento; • il codice fiscale del beneficiario della detrazione; • il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
5.3	<p>ADEMPIMENTI DEGLI "ISTITUTI DI PAGAMENTO"</p> <p>Per permettere ai contribuenti l'accesso alle citate agevolazioni fiscali, occorre inoltre che l'Istituto di pagamento assolva agli adempimenti stabiliti dal provv. Agenzia delle</p>

<p>segue</p>	<p>Entrate 30.6.2010.</p> <p>Nello specifico, tali adempimenti attengono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'obbligo di operare, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti per le suddette spese agevolabili, la ritenuta a titolo di acconto ex art. 25 del DL 31.5.2010 n. 78 conv. L. 30.7.2010 n. 122, attualmente pari all'8%; • all'effettuazione del versamento della suddetta ritenuta; • agli obblighi di certificazione e dichiarazione facenti capo al sostituto d'imposta.
<p>5.4</p>	<p>ULTERIORI CONDIZIONI AI FINI DEL BENEFICIO</p> <p>Ai fini del riconoscimento della detrazione, occorre, ulteriormente, la previa adesione dell'Istituto di pagamento alla Rete Nazionale Interbancaria e l'utilizzo della procedura TRIF, poiché funzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sia alla trasmissione telematica dei flussi di informazioni tra gli operatori del sistema dei pagamenti ai fini dell'applicazione della ritenuta; • sia alla trasmissione all'Amministrazione finanziaria dei dati relativi ai bonifici disposti.
<p>6</p>	<p>INDENNIZZO PERCEPITO A FRONTE DI INVESTIMENTI IN BANCHE INSOLVENTI - ESCLUSIONE DAL REDDITO</p>
	<p>L'Agenzia delle Entrate, nella ris. 12.1.2017 n. 3, ha esaminato la natura e il trattamento fiscale dell'indennizzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • percepito dagli obbligazionisti coinvolti nella risoluzione della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, della Banca delle Marche, della Cassa di risparmio di Ferrara e della Cassa di risparmio della provincia di Chieti; • erogato da un Fondo di solidarietà appositamente istituito.
<p>6.1</p>	<p>MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'INDENNIZZO</p> <p>L'art. 1 co. 855-861 della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) ha infatti previsto l'istituzione di un Fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni nei confronti di investitori in possesso, al 23.11.2015, di strumenti finanziari subordinati emessi dalle suddette Banche.</p> <p>L'accesso alle prestazioni in esame è riservato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • agli investitori persone fisiche, imprenditori individuali, imprenditori agricoli o coltivatori diretti; • ai successori <i>mortis causa</i>. <p>Il DL 3.5.2016 n. 59, conv. L. 30.6.2016 n. 119, ha stabilito che gli investitori in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti possono beneficiare delle prestazioni erogate dal Fondo di solidarietà attraverso le seguenti modalità alternative:</p> <ul style="list-style-type: none"> • erogazione diretta da parte del Fondo a seguito della presentazione di apposita istanza; l'importo dell'indennizzo è pari all'80% del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari, al netto degli oneri e delle spese connessi nonché del differenziale positivo tra il rendimento di tali strumenti finanziari e il tasso di mercato, convenzionalmente collegato al rendimento dei titoli di Stato italiani; • attivazione di una procedura arbitrale.
<p>6.2</p>	<p>TRATTAMENTO FISCALE DELLE SOMME EROGATE</p> <p>L'indennizzo forfetario in parola consiste nel ristoro del pregiudizio subito in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza, previsti dal DLgs. 58/98, per la prestazione di attività di investimento.</p> <p>La misura, non essendo parametrata alla mancata percezione dei proventi, derivanti dagli strumenti finanziari emessi dagli emittenti in stato di insolvenza, ma esclusivamente al corrispettivo pagato dall'investitore in sede di sottoscrizione o acquisto dei titoli, ha natura risarcitoria del danno subito dall'acquirente dei titoli.</p> <p>Alla luce di tali considerazioni, l'Agenzia delle Entrate precisa che le somme percepite per effetto dell'indennizzo in questione non assumono rilevanza reddituale, in quanto erogate</p>

<i>segue</i>	<p>al fine esclusivo di reintegrare la perdita economica sofferta (c.d. “danno emergente”).</p> <p>Tale trattamento, secondo l’Agenzia, si applica anche alle somme erogate attraverso l’attivazione della procedura arbitrale, alternativa all’erogazione diretta.</p>
7	<p>ENERGIA ELETTRICA PER USO DOMESTICO - RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE GESTITA DA UNA ONLUS - NON APPLICABILITÀ DELL’ALIQUTA IVA RIDOTTA</p>
	<p>Secondo la ris. Agenzia delle Entrate 19.1.2017 n. 8, le somministrazioni di energia elettrica, effettuate nei confronti di fondazioni ONLUS che gestiscono residenze sanitarie assistenziali (RSA) percependo dagli utenti un corrispettivo, non sono assoggettate all’aliquota IVA ridotta del 10%, ma a quella ordinaria del 22%.</p> <p>Affinché sussista l’uso “domestico” della fornitura d’energia, infatti, è necessario che la stessa non sia utilizzata nell’esercizio di imprese o nell’effettuazione di prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA, anche se esenti.</p>
7.1	<p>CONDIZIONI PER L’APPLICAZIONE DELL’ALIQUTA IVA RIDOTTA</p> <p>Il n. 103) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72 prevede l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10% per le forniture di energia elettrica per usi domestici. Secondo la C.M. 7.4.99 n. 82, l’uso domestico sussiste non solo per la fornitura di energia nelle abitazioni a carattere familiare, ma anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per l’impiego nell’ambito delle strutture a carattere collettivo e residenziale (es. caserme, scuole, case di riposo, ecc.); • a condizione che i gestori delle strutture non utilizzino l’energia nell’esercizio di imprese o per prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA, anche se esenti.
7.2	<p>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AD ONLUS</p> <p>Nel caso di specie, l’energia elettrica è fornita a fondazioni ONLUS, accreditate o convenzionate, che gestiscono residenze sanitarie assistenziali (RSA). Per tale attività le ONLUS percepiscono un corrispettivo dagli utenti quale compartecipazione alle spese. In tal caso, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto non applicabile l’aliquota IVA ridotta del 10% per la fornitura di energia elettrica per uso domestico in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pur in presenza del carattere residenziale, l’energia elettrica è utilizzata nell’ambito di un’attività commerciale, dalla quale le ONLUS ricavano dei corrispettivi rilevanti ai fini IVA, anche se esenti; • non rilevano le disposizioni, in materia di imposte sui redditi, che escludono la natura commerciale delle attività esercitate da enti non commerciali e/o ONLUS.
8	<p>DEFINIZIONE DI “NAVI ADIBITE ALLA NAVIGAZIONE IN ALTO MARE” AI FINI IVA</p>
	<p>L’Agenzia delle Entrate, con la ris. 12.1.2017 n. 2, ha fornito l’interpretazione della nozione di “navi adibite alla navigazione in alto mare”, al fine di consentire la corretta applicazione del regime di non imponibilità IVA di cui all’art. 8-<i>bis</i> co. 1 lett. a) del DPR 633/72, previsto per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative a tali mezzi.</p>
8.1	<p>NOZIONE DI “ALTO MARE”</p> <p>Preliminarmente, viene precisato che con l’espressione “alto mare” si fa riferimento alla parte di mare che eccede il limite massimo di 12 miglia nautiche misurate a partire dalle linee di base previste dall’art. 3 della Convenzione di Montego Bay del 10.12.82.</p>
8.2	<p>CONDIZIONI PER LA QUALIFICA DI “NAVE ADIBITA ALLA NAVIGAZIONE IN ALTO MARE”</p> <p>Affinché le navi possano considerarsi “adibite alla navigazione in alto mare”:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non è sufficiente che ne sia attestata la relativa abilitazione strutturale, fondata sui criteri della lunghezza o della stazza; • è necessario, invece, che ne sia dimostrato l’effettivo e concreto utilizzo in “alto mare”. <p>Nello specifico, una nave può considerarsi “adibita alla navigazione in alto mare” a condizione che, nell’anno precedente, essa abbia effettuato viaggi in “alto mare” in misura</p>

<p>segue</p>	<p>superiore al 70%.</p> <p>Detta condizione deve essere verificata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per ciascun periodo d'imposta; • sulla base di documentazione ufficiale. <p>Navi in fase di costruzione</p> <p>Per le navi in fase di costruzione, o che non abbiano effettuato alcun viaggio, il regime di non imponibilità IVA può applicarsi, in via anticipata, sulla base di una dichiarazione dell'armatore in merito al futuro utilizzo in alto mare.</p> <p>Resta ferma, tuttavia, la necessità di verificare, entro l'anno successivo al varo della nave, l'effettiva navigazione in alto mare per oltre il 70% dei viaggi.</p> <p>Qualora la condizione non risulti verificata, occorrerà operare la variazione dell'imposta ai sensi dell'art. 26 del DPR 633/72.</p>
<p>8.3</p>	<p>APPLICABILITÀ DELLA CONDIZIONE DI “NAVE ADIBITA ALLA NAVIGAZIONE IN ALTO MARE”</p> <p>L'Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che la condizione per cui la nave deve essere adibita alla navigazione in “alto mare”, ai fini dell'applicazione del regime di non imponibilità IVA, concerne soltanto i tipi di nave menzionati nell'art. 8-bis co. 1 lett. a) del DPR 633/72 (“navi adibite alla navigazione in alto mare e al trasporto di passeggeri o utilizzate nell'esercizio di attività commerciale, industriale o della pesca”), e non anche le navi impiegate in operazioni di salvataggio o assistenza, ovvero adibite alla pesca costiera.</p>
<p>9</p>	<p>RIFORNIMENTO DI NAVI MEDIANTE INTERMEDIARI - OPERAZIONI ASSIMILATE ALLE CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE</p>
	<p>Con la ris. 9.1.2017 n. 1, l'Agenzia delle Entrate ha esaminato il trattamento IVA delle operazioni di rifornimento di carburante (c.d. bunkeraggio) delle navi adibite alla navigazione in “alto mare”, nell'ipotesi in cui dette operazioni siano svolte tramite l'intermediazione di un “trader”.</p>
<p>9.1</p>	<p>CARATTERISTICHE DELLE OPERAZIONI DI RIFORNIMENTO</p> <p>Nel caso di specie, la cessione di prodotti petroliferi viene realizzata secondo il seguente schema:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'armatore contatta un intermediario (“trader”), indicando la nave che necessita di rifornimento e la quantità approssimativa di carburante necessario, nonché il porto in cui la nave è ormeggiata; • l'intermediario sceglie un fornitore ed effettua un ordine di carburante; • la compagnia petrolifera provvede direttamente a immettere il carburante nel serbatoio della nave dell'armatore. <p>Secondo l'Agenzia delle Entrate, tale operazione implica due distinti trasferimenti di proprietà del carburante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dalla compagnia petrolifera all'intermediario; • dall'intermediario all'armatore.
<p>9.2</p>	<p>CONDIZIONI DI APPLICAZIONE DEL REGIME DI NON IMPONIBILITÀ IVA</p> <p>Con la risoluzione in argomento si afferma che entrambe le operazioni (ossia anche la cessione posta in essere dalla compagnia petrolifera nei confronti dell'intermediario) sono riconducibili alla disciplina di cui all'art. 8-bis del DPR 633/72. Pertanto, sono soggette al regime di non imponibilità ai fini IVA e concorrono alla formazione del <i>plafond</i>.</p> <p>Tuttavia, il regime di non imponibilità trova applicazione a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la consegna del carburante sia effettuata direttamente dalla società petrolifera nel serbatoio della nave, non disponendo materialmente l'intermediario del carburante fornito; • quest'ultima circostanza sia attestata dall'espletamento delle formalità doganali da parte della società petrolifera. <p>Tale interpretazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • supera l'orientamento precedentemente affermatosi nella prassi amministrativa, che limitava l'applicazione del regime di non imponibilità IVA, ai sensi dell'art. 8-

<p>segue</p>	<p>bis del DPR 633/72, alle sole operazioni effettuate direttamente a favore degli armatori (cfr. R.M. 22.7.98 n. 85/E e ris. Agenzia delle Entrate 29.3.2002 n. 101 e 17.6.2002 n. 191);</p> <ul style="list-style-type: none"> • si conforma ai principi emersi nell'ambito della più recente giurisprudenza comunitaria. <p>Infatti, secondo quanto affermato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza 3.9.2015 relativa alla causa C-526/13 (<i>Fast Bunkering</i>), le operazioni di rifornimento delle navi effettuate nei confronti di intermediari che agiscono in nome proprio a favore degli armatori devono intendersi effettuate direttamente nei confronti degli armatori medesimi laddove:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'intermediario non si trovi in nessun momento nella condizione di disporre dei beni forniti; • il trasferimento della proprietà all'intermediario si realizzi in seguito al caricamento (o al massimo in concomitanza con lo stesso).
<p>10</p>	<p>CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO - CUMULABILITÀ CON GLI INCENTIVI COMUNITARI - CONDIZIONI</p>
	<p>Con la ris. 25.1.2017 n. 12, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla cumulabilità del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo ex art. 3 del DL 145/2013, affermando che lo stesso è cumulabile con gli incentivi comunitari aventi ad oggetto i medesimi costi, purché complessivamente i benefici non superino i costi ammissibili.</p>
<p>10.1</p>	<p>FATTISPECIE</p> <p>Nel caso di specie, una società operante nel settore delle energie rinnovabili realizza progetti di ricerca con il contributo dell'Unione Europea nell'ambito del "Programma Quadro" e del programma "Horizon 2020".</p> <p>Il contributo comunitario è determinato in una percentuale di costi direttamente afferente i progetti (spese per il personale dipendente, subcontratti, materiali, attrezzature, ecc.) e in una percentuale di costi indiretti.</p> <p>La società intende quindi avvalersi, per gli investimenti connessi alle attività di ricerca e sviluppo svolte, anche del credito d'imposta di cui all'art. 3 del DL 145/2013.</p>
<p>10.2</p>	<p>EVIDENZA DEI DATI PER LA VERIFICA DEL CUMULO</p> <p>Secondo l'Agenzia delle Entrate, occorre evidenziare analiticamente i dati per la verifica del cumulo, distinguendo i "costi diretti" (per i quali potrebbe porsi il problema di cumulo) dai "costi indiretti" e individuando poi i costi rilevanti e non rilevanti ai fini del credito d'imposta, nonché l'importo dei contributi comunitari agli stessi rispettivamente riferibili.</p>
<p>10.3</p>	<p>CUMULABILITÀ</p> <p>La risoluzione in esame chiarisce quindi che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se la somma degli incentivi comunitari correlati ai costi ammissibili e del credito d'imposta risulta minore o uguale alla spesa ammissibile complessivamente sostenuta nel periodo d'imposta per il quale l'istante intende accedere all'agevolazione, si potrà beneficiare del credito d'imposta per l'intero importo calcolato; • nel caso, invece, di superamento del limite massimo (vale a dire il 100% dei costi sostenuti), occorrerà ridurre corrispondentemente il credito d'imposta, in modo da garantire che tutti gli incentivi (fiscali e non) ricevuti per sovvenzionare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo non eccedano i costi complessivamente sostenuti eleggibili al credito d'imposta.
<p>11</p>	<p>ENTRATA IN VIGORE DELL'ACCORDO PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE CON IL LIECHTENSTEIN</p>
	<p>È stato pubblicato sulla G.U. 25.1.2017 n. 20 il comunicato del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che attesta l'avvenuto scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo con il Principato del Liechtenstein sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo e Protocollo aggiuntivo, con conseguente entrata in vigore degli stessi dal 20.12.2016 (data di ricezione dell'ultima delle ratifiche).</p>

segue	L'Accordo e i relativi Protocolli sono stati firmati a Roma il 26.2.2015 e sono stati ratificati dall'Italia con la L. 3.11.2016 n. 210, pubblicata sulla G.U. 22.11.2016 n. 273.
11.1	<p>SCAMBIO SU RICHIESTA</p> <p>L'Accordo con il Liechtenstein si configura quale "mero" Accordo per lo scambio di informazioni ai fini fiscali (<i>Tax Information Exchange Agreement</i>, TIEA), non avendo i due Stati sottoscritto alcuna Convenzione contro le doppie imposizioni, e contiene principi conformi all'art. 26 del modello OCSE. Pertanto, lo Stato a cui è rivolta la richiesta non può rifiutarsi di darvi corso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • né adducendo la circostanza per cui non vi è un interesse proprio a fornire le informazioni (ad esempio, in quanto i redditi sono tassati solo nello Stato di residenza del percipiente); • né opponendo il segreto bancario (le informazioni, infatti, devono essere fornite anche se sono detenute da banche, società finanziarie o società fiduciarie).
11.2	<p>ENTRATA IN VIGORE</p> <p>A seguito dell'entrata in vigore dell'Accordo, ciascun Stato può richiedere informazioni all'altro Stato con riferimento alla posizione fiscale dei propri residenti. Queste richieste possono, però, avere ad oggetto solo atti, fatti, eventi e circostanze relativi al periodo che inizia alla data della firma (26.2.2015) e ai periodi successivi, ma non a periodi precedenti.</p>
12	<p>DEPOSITO IN ITALIA DI SOCIETÀ NON RESIDENTE - INSUSSISTENZA DI UNA STABILE ORGANIZZAZIONE</p>
	L'Agenzia delle Entrate, con la ris. 17.1.2017 n. 4, ha fornito risposta ad un'istanza di interpello sui nuovi investimenti di cui all'art. 2 del DLgs. 147/2015, in relazione all'investimento di un gruppo multinazionale, volto, tra l'altro, alla creazione in Italia di un centro di immagazzinamento e distribuzione.
12.1	<p>DEPOSITO DI MERCI APPARTENENTI ALL'IMPRESA</p> <p>I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate attengono, in primo luogo, all'eventuale qualificazione in Italia di una stabile organizzazione della società estera a fronte della creazione di un centro di immagazzinamento e di distribuzione in Italia mediante l'utilizzo di locali autorizzati quali depositi IVA, fiscali e doganali.</p> <p>Al riguardo, l'Agenzia sottolinea come il par. 3 dell'art. 5 della Convenzione stipulata tra l'Italia e lo Stato di residenza della società estera, alla lettera a), esclude dalla definizione di stabile organizzazione, anche se l'attività è esercitata per il tramite di una sede fissa di affari, il caso in cui "si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa".</p> <p>Tale ipotesi negativa, secondo l'Agenzia, è verificata se nel centro di immagazzinamento/deposito in Italia siano depositati, esposti o consegnati solo prodotti di proprietà della società estera. Per contro, si configurerebbe una stabile organizzazione nel caso in cui la società estera svolgesse anche attività di "deposito, di esposizione o di consegna di merci" di proprietà di altre imprese.</p> <p>Pertanto, al fine di escludere la sussistenza di una stabile organizzazione, è necessario che nella sede fissa non siano svolte attività diverse da quelle di "deposito, di esposizione o di consegna di merci", quali ad esempio l'attività commerciale di raccolta degli ordini e di vendita dei prodotti.</p>
12.2	<p>DISCIPLINA IVA</p> <p>Gli acquisti di beni da soggetti stabiliti in un altro Stato dell'Unione Europea, introdotti nel territorio dello Stato italiano in un deposito che non è utilizzato ai fini IVA, costituiscono acquisti intracomunitari a norma dell'art. 38 del DL 331/93. Se il soggetto non residente è identificato ai fini IVA in Italia, sarà tenuto all'applicazione dell'imposta con il meccanismo del <i>reverse charge</i> integrando la fattura emessa tramite la partita IVA attribuita dallo Stato membro di spedizione.</p>

segue	Per i beni che, invece, sono immessi nel deposito IVA vige il regime di sospensione dell'imposta ai sensi dell'art. 50-bis co. 4 lett. a) del DL 331/93. Per l'estrazione dei beni dal deposito, non dovrà essere assolta l'IVA ex art. 50-bis co. 4 lett. f) e g) nell'ipotesi in cui i beni siano ceduti con invio o trasporto in uno Stato dell'Unione Europea (configurando una cessione intracomunitaria) o al di fuori dell'Unione Europea (configurando una cessione all'esportazione).
13	AGEVOLAZIONE "PRIMA CASA" - COSTRUZIONE DI UN NUOVO FABBRICATO SU UN TERRENO DI PROPRIETÀ - MANTENIMENTO
	Con la ris. 26.1.2017 n. 13, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in materia di decadenza dall'agevolazione "prima casa".
13.1	<p>AGEVOLAZIONE "PRIMA CASA"</p> <p>Si ricorda che, in presenza delle condizioni agevolative di "prima casa", gli atti di trasferimento a titolo oneroso (a favore di persone fisiche) della proprietà o di diritti reali immobiliari su abitazioni di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se soggetti ad imposta di registro, scontano l'imposta di registro con l'aliquota del 2% (con il minimo di 1.000,00 euro) e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50,00 euro ciascuna; • se soggetti ad IVA, scontano tale imposta con l'aliquota del 4%, l'imposta di registro fissa di 200,00 euro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200,00 euro ciascuna
13.2	<p>DECADENZA PER ALIENAZIONE INFRAQUINQUENNALE</p> <p>Si verifica la decadenza dall'agevolazione "prima casa", in particolare, ove l'acquirente, prima di 5 anni dall'acquisto agevolato dell'abitazione, la trasferisca a titolo oneroso o gratuito. La decadenza, tuttavia, può essere evitata se, entro un anno dall'alienazione, il contribuente "<i>proceda all'acquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale</i>".</p>
13.3	<p>COSTRUZIONE SUL TERRENO</p> <p>In passato, l'Agenzia delle Entrate aveva chiarito (ris. 16.3.2004 n. 44 e circ. 29.5.2013 n. 18) che l'acquisto di un terreno, operato entro un anno dall'alienazione infraquinquennale della "prima casa", evita la decadenza a condizione che entro il medesimo termine di un anno venga ad esistenza un edificio urbanisticamente rilevante (mura perimetrali, rustico e copertura, ex art. 2645-bis c.c.), che sia poi adibito ad abitazione principale.</p> <p>L'Agenzia sembrava, quindi, ritenere che solo in presenza di un atto di acquisto di un terreno, seguito tempestivamente dalla relativa costruzione, si potesse evitare la decadenza.</p> <p>Nella ris. 13/2017, l'Amministrazione finanziaria, recependo un consolidato orientamento giurisprudenziale (si vedano Cass. 24253/2015, Cass. 8847/2015, Cass. 18214/2016 e Cass. 13550/2016), ha chiarito che anche la costruzione di un'abitazione (di categoria catastale diversa da A/1, A/8 o A/9) su di un terreno già in proprietà dell'acquirente evita la decadenza dal beneficio, purché l'edificazione avvenga entro un anno e l'immobile sia idoneo ad essere adibito ad abitazione principale.</p> <p>Pertanto, non rileva che il terreno su cui si procede alla costruzione fosse già nella titolarità del contribuente, purché egli proceda, entro un anno, alla costruzione di un edificio urbanisticamente rilevante (che, poi, adibirà ad abitazione principale).</p>
14	RITARDI NEI PAGAMENTI - INDIVIDUAZIONE DEI TASSI "LEGALI" DI MORA APPLICABILI AL PRIMO SEMESTRE 2017
	<p>In relazione al primo semestre 2017, i tassi "legali" degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle transazioni commerciali e dei servizi professionali, anche nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, rimangono stabiliti nella misura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del 12%, per le transazioni aventi ad oggetto prodotti agricoli e/o alimentari; • dell'8%, per le altre transazioni commerciali.

<i>segue</i>	<p>Il tasso di riferimento della Banca centrale europea (BCE), infatti, è rimasto invariato allo 0%, con la conseguenza che il tasso di mora è costituito solo più dalle previste maggiorazioni.</p> <p><i>Deroghe contrattuali</i></p> <p>Le parti possono concordare un tasso di interesse di mora diverso da quello “legale”:</p> <ul style="list-style-type: none">• nelle transazioni commerciali tra imprese e/o tra professionisti;• purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore. <p>Tuttavia, occorre considerare che:</p> <ul style="list-style-type: none">• nelle transazioni commerciali che riguardano prodotti agricoli e/o alimentari, il tasso è inderogabile;• nei rapporti di “subfornitura”, il tasso può essere stabilito solo in misura superiore.
--------------	--

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

studio dottori commercialisti